



Regolamento per l'esercizio
dell'attività istituzionale

*Testo approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 26 ottobre 2016 e
pubblicato in data 18 novembre 2016*

Indice

Art. 1	Finalità	pag. 2
Art. 2	Scopi, Settori e territorio di intervento	pag. 3
Art. 3	Consiglio di Indirizzo	pag. 4
Art. 4	Consiglio di Amministrazione	pag. 5
Art. 5	Struttura operativa	pag. 6
Art. 6	Procedure di programmazione pluriennali ed annuali	pag. 7
Art. 7	Principi generali di intervento	pag. 8
Art. 8	Soggetti destinatari degli Interventi e attività istruttoria	pag. 9
Art. 9	Criteri per la valutazione delle iniziative promosse da terzi	pag. 11
Art. 10	Modalità relative alle erogazioni , monitoraggio e valutazione dei risultati	pag. 13
Art. 11	Revoca dei contributi	pag. 14
Art. 12	Pubblicità	pag. 15
Art. 13	Norma transitoria	pag. 15

Art. 1 Finalità

1.1 Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 3.6 del vigente Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi in esso previsti. Esso indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, assicurando la trasparenza dell'attività, le motivazioni delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi oltre alla più ampia tutela degli interessi statutari.

Art. 2

Scopi, Settori e territorio di intervento

2.1 Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, la Fondazione, nel rispetto della propria tradizione e della propria storia, considerando inscindibile il rapporto tra sviluppo economico del territorio e progresso sociale e culturale delle popolazioni che vi abitano, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale operando, in via prevalente, nei settori rilevanti, individuati secondo un programma triennale formulato dagli Organi competenti nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza. Il programma, con la specifica individuazione dei settori, sarà reso pubblico nelle forme individuate, di volta in volta, dal Consiglio di Indirizzo e comunicato, tempestivamente, all'Autorità di vigilanza.

2.2 Gli scopi di utilità sociale sono diretti al perseguimento di obiettivi che abbiano la funzione diretta o mediata di favorire il progresso della comunità sociale nelle sue diverse articolazioni e di affrontare bisogni emergenti della collettività.

2.3 La Fondazione può comunque individuare progetti specifici di intervento sempre per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

2.4 La Fondazione svolge la propria attività preminentemente nel territorio identificato all'art. 2.4 dello Statuto. In ogni caso, l'attività di intervento della Fondazione, compresa quella relativa ai progetti specifici di cui al precedente punto 2.3., deve essere indirizzata nei settori ammessi, come individuati all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), D.Lgs. n. 153/1999, nell'ambito dei quali sono scelti i settori rilevanti, in numero non superiore a cinque

Art. 3

Consiglio di Indirizzo

3.1 Il Consiglio di Indirizzo è in generale competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi ed alla verifica dei risultati della Fondazione.

3.2 Fra le attribuzioni previste dall'art. 14.1 dello Statuto, sono in particolare di competenza del Consiglio di Indirizzo le decisioni concernenti:

- a) la determinazione di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, assegnando in via prevalente ai settori rilevanti, individuati nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, le risorse tempo per tempo disponibili e definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci, relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, sentito il parere non vincolante dell'Assemblea dei Soci;
- d) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- e) nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'eventuale costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, la determinazione delle loro funzioni, la composizione e le eventuali indennità, che non sono cumulabili con altre indennità per attività svolte nella medesima giornata;
- f) la verifica dei risultati gestionali e di intervento della Fondazione.

Art. 4

Consiglio di Amministrazione

4.1 Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dallo Statuto; ha inoltre la facoltà di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di indirizzo. Ad esso pertanto è affidata la gestione operativa della Fondazione.

4.2 Fra le attribuzioni previste dall'art. 19 dello Statuto, in particolare sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- a) le proposte sui programmi di attività e di intervento che verranno approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- b) la predisposizione del Documento Programmatico Previsionale annuale da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per la sua approvazione;
- c) la redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- d) la nomina di Commissioni consultive o di studio nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, con determinazione delle loro funzioni, della composizione e delle eventuali indennità, che non sono cumulabili con altre indennità per attività svolte nella medesima giornata.

Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuito dallo Statuto una generale facoltà di proposta nei confronti del Consiglio di Indirizzo relativamente a tutte le materie attinenti al funzionamento ed all'attività della Fondazione.

Art. 5
Struttura operativa

5.1 La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Può provvedere altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo contabile, che di verifica delle attività realizzate.

Art. 6

Procedure di programmazione pluriennali ed annuali

6.1 L'attuazione delle finalità statutarie è operativamente assicurata dall'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo del Documento di Programmazione Pluriennale e dall'approvazione del Documento Programmatico Previsionale annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base degli orientamenti generali forniti dalle Commissioni Consultive di lavoro istituite dal Consiglio di Indirizzo.

6.2 Il Documento di Programmazione Pluriennale, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte riguardo alla gestione ed all'utilizzazione del patrimonio, è redatto ogni tre anni secondo il programma di attività ed in previsione delle risorse disponibili nel periodo e definisce in linea di massima :

- gli indirizzi strategici;
- gli obiettivi da perseguire e le linee di operatività;
- le priorità e gli strumenti di intervento;
- i settori di intervento individuati, con riferimento alle peculiarità ed alle esigenze del territorio.

Se ritenuto necessario, il Consiglio di Indirizzo può aggiornare o integrare il Documento nel corso del periodo di vigenza dello stesso.

6.3 Il Documento Programmatico Previsionale annuale stima l'ammontare complessivo delle risorse da impiegare per le finalità istituzionali, fornendo indicazioni in merito alla loro suddivisione tra i settori. Sulla base di quanto già stabilito dal Documento di Programmazione Pluriennale, definisce gli obiettivi e le linee di operatività ed intervento per l'esercizio successivo.

6.4 Il Documento Programmatico Previsionale annuale deve essere approvato dal Consiglio di Indirizzo ogni anno entro il mese di ottobre per essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.

Art. 7

Principi generali di intervento

7.1 La Fondazione impronta la sua azione a criteri di efficienza, equità, indipendenza, imparzialità e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa.

7.2 La Fondazione persegue i propri scopi:

- a) finanziando progetti ed iniziative propri e di terzi, anche attraverso l'emanazione di bandi, in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
- b) mediante l'eventuale esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali nell'ambito dei Settori Rilevanti, anche con l'assunzione di partecipazioni di controllo in società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
- c) aderendo altresì ad attività consortili o associative, sia italiane che estere, ed intraprendendo ogni altra azione ritenuta opportuna ed utile per perseguire le finalità proprie della Fondazione.

7.3 L'attività istituzionale è definita prevalentemente secondo linee di programmazione pluriennale ed annuale. Restano esclusi interventi nei Settori di attività che non rientrano tra quelli individuati nei suddetti programmi, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa modifica dei programmi approvata dai competenti Organi.

7.4 La Fondazione valuta complessivamente tutte le richieste giudicate ammissibili all'erogazione con l'intento di soddisfare quanto desiderato dal richiedente nell'ambito dell'ammontare complessivo delle risorse erogabili nell'esercizio.

7.5 La Fondazione può prevedere la destinazione di somme per la realizzazione di iniziative od interventi non legati per la loro dimensione ad uno specifico progetto, ma in ogni caso riconducibili ai Settori di attività individuati nei documenti di programmazione.

7.6 La Fondazione provvede a divulgare nelle forme ritenute più opportune le informazioni necessarie a far conoscere le proprie iniziative.

Art. 8

Soggetti destinatari degli interventi e attività istruttoria

8.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti pubblici e privati senza fini di lucro aventi natura di ente non commerciale, il cui scopo sia riconducibile a uno dei Settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'articolo 1, 1° comma, lettera h) del D.Lgs. 153/99, le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24.3.2006, n.155, e le cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.1991, n. 381 e successive modificazioni, nonché le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero.

I soggetti di cui sopra debbono essere organizzati e formalmente costituiti per atto pubblico, per scrittura privata autenticata, o con atto costitutivo in forma scritta e regolarmente registrato.

8.2 Non sono ammessi finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni dirette o indirette, in qualsiasi forma:

- a) ad enti con fini di lucro;
- b) a favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione dei soggetti ammessi ai sensi dell'art. 8.1;
- c) a persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- d) a partiti, associazioni politiche o sindacali o di patronato ed associazioni di categoria;
- e) a soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
- f) ad associazioni sportive di natura professionale, salvo che le richieste siano avanzate per attività rivolte alla promozione dello sport presso i giovani od a favore di soggetti svantaggiati.

8.3 Le domande di contributo da parte di soggetti terzi devono essere presentate alla Fondazione, utilizzando il fac-simile di domanda predisposto dalla stessa e presente sul proprio sito Internet www.fondazionecrcento.it . La Fondazione esaminerà tali domande nel corso di due sessioni ogni anno: le domande di contributo dovranno pertanto essere presentate rispettivamente entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre, salve diverse deliberazioni.

La Fondazione si riserva di esaminare domande che rivestono carattere di urgenza, anche se presentate al di fuori dei termini suddetti.

8.4 Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le richieste che risultino complete sotto il profilo formale.

8.5 L'attività istruttoria relativa ai progetti ed alle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo criteri e procedure predefinite e standardizzate, che tengano conto delle caratteristiche dei proponenti, della dimensione delle risorse richieste e degli ambiti di intervento, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.

8.6 La fase istruttoria verifica gli aspetti formali della richiesta, la rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché le previsioni statutarie e gli strumenti di programmazione della Fondazione. L'istruttoria prosegue con l'esame delle richieste da parte delle Commissioni consultive competenti per Settore e si conclude con la decisione espressa dal Consiglio di Amministrazione.

8.7 La Fondazione in qualunque momento può assumere informazioni integrative rispetto a quelle indicate nel successivo articolo 9, finalizzate ad acquisire ulteriori elementi a completamento dell'istruttoria.

8.8 Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 9

Criteria per la valutazione delle iniziative promosse da terzi

9.1 La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto, i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ed i tempi necessari per la loro realizzazione. Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di Amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi.

9.2 Le domande di contributo dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- a) la precisa identificazione giuridica del soggetto richiedente e degli eventuali partner che si occuperanno della realizzazione dell'iniziativa;
- b) l'oggetto del progetto o dell'iniziativa;
- c) il costo complessivo della iniziativa e relativo piano di copertura finanziaria;
- d) entità del contributo richiesto alla Fondazione;
- e) le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto;
- f) una indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall'iniziativa, nonché le finalità, i contenuti e le azioni dell'intervento;
- g) una esauriente relazione, che si riferisce al grado di fattibilità ed alle soluzioni progettuali adottate per l'iniziativa;
- h) i tempi di realizzazione;
- i) l'impegno a trasmettere informazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
- j) l'impegno a esibire idonea documentazione in ordine alle spese sostenute, alla loro inerenza al progetto sostenuto, nonché a rendicontare a conclusione del progetto circa i risultati conseguiti;
- k) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

- statuto, atto costitutivo e dichiarazione di assenza dello

- scopo di lucro;
- la eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità;
- il Bilancio o Rendiconto dell'Ente.

9.3 Per la valutazione delle iniziative, la Fondazione utilizza metodi e parametri che consentano ove possibile la confrontabilità dei progetti all'interno dello stesso Settore, tenendo conto in ogni caso che saranno privilegiati i progetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- la mobilitazione di altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento;
- la valorizzazione dell'apporto del volontariato.

9.4 In particolare ogni singola iniziativa verrà valutata in rapporto alla piena rispondenza del progetto proposto ai programmi della Fondazione ed ai criteri generali contenuti nel presente regolamento.

In rapporto a quanto sopra, la Fondazione terrà conto:

- a) della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
- b) dell'originalità del progetto e della sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso i quali è diretta l'erogazione;
- c) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- d) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- e) della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa stessa;
- f) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione.

9.5 La Fondazione, tramite Commissioni consultive, può assumere il ruolo di supervisione sugli stati di avanzamento, sulla realizzazione e sui risultati dei progetti approvati.

Art. 10
Modalità relative alle erogazioni,
monitoraggio e valutazione dei risultati

10.1 La ripetizione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per titoli diversi o per lo stesso titolo non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa alla sua continuazione, per lo stesso o diverso ammontare.

10.2 Qualunque variazione apportata al progetto da finanziare deve essere tempestivamente comunicata dal richiedente e preventivamente autorizzata dalla Fondazione, altrimenti potrà essere causa di annullamento del contributo.

10.3 Il beneficiario decade dal diritto all'utilizzo del contributo messo a disposizione dalla Fondazione qualora la stessa non sia stata informata dell'avvio del progetto nei 12 mesi successivi alla comunicazione di accoglimento della richiesta, salvo eventuale proroga di tale termine da domandare espressamente con giustificato motivo.

10.4 La Fondazione può richiedere informazioni sull'andamento delle iniziative finanziate, valutare i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto, nonché gli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati.

10.5 Le determinazioni, positive o negative, relative alle richieste di contributo sono comunicate di norma con lettera entro 30 giorni dalla loro assunzione.

10.6 Per concessioni destinate ad iniziative promosse da particolari soggetti o categorie di cittadini, la Fondazione può operare attraverso la predisposizione di Bandi di erogazione

approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici con le modalità fissate dallo stesso.

10.7 L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è disposta sulla base della documentazione comprovante la spesa effettuata, anche in base a stati di avanzamento dei lavori, tenendo conto che essa deve corrispondere all'effettiva destinazione ed alle finalità che si sono intese finanziare al momento dell'approvazione.

Tuttavia in determinate situazioni può essere disposta l'erogazione parziale e/o anticipata ed in altre il pagamento può avvenire in percentuale sul totale della spesa sostenuta. Non sono consentite modalità di corresponsione che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.

10.8 La Fondazione può assumere impegni pluriennali che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati su documentate relazioni.

10.9 I contributi non richiesti entro 5 anni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta si prescrivono a favore della Fondazione, che potrà utilizzarli per finanziare altre richieste.

Art. 11

Revoca dei contributi

11.1 La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:

- siano accertati i motivi che hanno reso non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

Art. 12

Pubblicità

12.1 Lo Statuto, il Regolamento per l'Esercizio dell'Attività Istituzionale, il Documento Programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il Bilancio della Missione Istituzionale ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono resi pubblici nelle seguenti forme:

- a) consultazione presso la sede della Fondazione;
- b) inserimento nel sito Internet della Fondazione.

Art. 13

Norma transitoria

13.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nelle forme di cui all'art. 12.

